

Napoli, lì 1° aprile 2022

## **CIRCOLARE INFORMATIVA N. 15/2022**

*Publicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. n. 24/2022, denominato “Decreto Riaperture 2022”*

Si ritiene opportuno e doveroso comunicare a tutte le Aziende assistite che in data 24 marzo 2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. n. 24/2022, denominato “Decreto Riaperture”, recante “*disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza*”. A tal riguardo, si precisa che il decreto preserva, fino al 31 dicembre 2022, la necessaria capacità operativa e di pronta reazione delle strutture durante la fase di progressivo rientro nell'ordinario. Come di consueto, questo Studio ha analizzato cosa prevede, in effetti, il c.d. “Decreto Riaperture” e, più precisamente:

✓ **Unità per il completamento della campagna vaccinale – art. 2:**

E' temporaneamente istituita, a decorrere dal 1° aprile 2022, un'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia e tanto allo scopo di continuare a disporre, anche successivamente alla data del 31 marzo 2022, di una struttura con adeguate capacità di risposta a possibili aggravamenti del contesto epidemiologico nazionale in ragione dell'epidemia da COVID-19, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili in base alla legislazione vigente.

✓ **Ingressi nel territorio nazionale – art. 3:**

A decorrere dal 1° aprile 2022 e fino tutto il 31 dicembre 2022, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza ed in relazione all'andamento epidemiologico, il Ministro della Salute, con propria ordinanza, di concerto con i Ministri competenti per materia od in alternativa d'intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome, può adottare ed aggiornare linee guida e protocolli, il tutto volto a regolare lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle attività economiche, produttive e sociali. Lo stesso Ministro della Salute, previo confronto con i Ministri competenti nella specifica materia, può introdurre limitazioni agli spostamenti “da e per l'estero”, nonché imporre misure sanitarie in connessione con i medesimi spostamenti.

✓ **Isolamento e autosorveglianza – art. 4:**

A decorrere dal 1° aprile 2022 è fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura dell'isolamento a seguito del provvedimento dell'autorità sanitaria in quanto risultate positive al SARS-CoV-2, fino all'accertamento della guarigione. A decorrere dalla medesima data, a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime dell'autosorveglianza, consistente nell'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti e, fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti

confermati positivi al SARS-CoV-2 e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, anche presso centri privati a ciò abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. La cessazione del regime di isolamento è determinata dall'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, effettuata anche presso i centri privati a tal uopo abilitati. In quest'ultimo caso, la trasmissione telematica del referto con esito negativo del tampone effettuata al Dipartimento di Prevenzione territorialmente competente, determina la cessazione del regime di isolamento.

✓ *Dispositivi di protezione delle vie respiratorie – art. 5:*

Fino al 30 aprile 2022 è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 nei seguenti casi:

- a) per l'accesso ai seguenti mezzi di trasporto e per il loro utilizzo:
  - aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
  - navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
  - treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
  - autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
  - autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;
  - mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;
  - mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado;
- b) per l'accesso a funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalità turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici;
- c) per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all'aperto in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportive.

Fino al 30 aprile 2022 in tutti i luoghi al chiuso anche diversi da quelli sopra specificati e con esclusione delle abitazioni private, è fatto obbligo, sull'intero territorio nazionale, di indossare comunque dispositivi di protezione delle vie respiratorie. L'obbligo in questione risulta esteso anche in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, al chiuso ad eccezione del momento del ballo. Si aggiunge, anche, che fino al 30 aprile 2022, su tutto il territorio nazionale, per i lavoratori sono ritenuti dispositivi di protezione individuale le mascherine chirurgiche. Tale disposizione, si applica anche ai lavoratori domestici e familiari.

✓ *Graduale eliminazione del green pass base – art. 6*

Dal 1° al 30 aprile 2022, è consentito sull'intero territorio nazionale, esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base, l'accesso ai seguenti servizi e attività:

- a) mense e catering continuativo su base contrattuale;
- b) servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, al chiuso, da qualsiasi esercizio, ad eccezione dei servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati;
- c) concorsi pubblici;
- d) corsi di formazione pubblici e privati;
- e) colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all'interno degli istituti penitenziari per adulti e minori;
- f) partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportive, che si svolgono all'aperto.

Si evidenzia che per l'accesso ai luoghi di lavoro tutto il personale scolastico è comunque tenuto ad esibire, fino al termine del 30 aprile 2022, una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test (c.d. Green Pass base) di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a-bis, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52.

Dal 1° aprile 2022 al 30 aprile 2022 è consentito sull'intero territorio nazionale, esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto Green Pass base, l'accesso ai seguenti mezzi di trasporto:

- a) aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
- b) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina e di quelli impiegati nei collegamenti marittimi “da e per” l'arcipelago delle Isole Tremiti;
- c) treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
- d) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti (nel trasporto pubblico locale o regionale sarà in uso solo la mascherina di tipo FFP2 e non sarà richiesto neanche il Green Pass base);
- e) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente.

✓ *Graduale eliminazione del green pass rafforzato – art. 7*

Dal 1° al 30 aprile 2022, è consentito sull'intero territorio nazionale, esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione, c.d. Green Pass rafforzato, l'accesso ai seguenti servizi e attività:

- a) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, per le attività che si svolgono al chiuso, nonché

spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell'obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'età o di disabilità;

b) convegni e congressi;

c) centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;

d) feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nonché eventi a queste assimilati che si svolgono al chiuso;

e) attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;

f) attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati;

g) partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono al chiuso.

✓ *Obblighi vaccinali – art. 8:*

Dal 1° aprile 2022 sarà possibile per tutti, compresi gli over 50 (a prescindere dall'obbligo vaccinale statuito comunque fino al 15 giugno 2022), accedere ai luoghi di lavoro con il Green Pass base per il quale dal 1° maggio risulta eliminato l'obbligo.

Si precisa, anche, che per le seguenti categorie risulta prorogato l'obbligo di avvenuta vaccinazione:

- personale della scuola;
- personale del comparto sicurezza e soccorso pubblico;
- polizia locale e personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria;
- personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori;
- il personale dei Corpi forestali delle Regioni a statuto speciale.

Per quanto riguarda, invece, il personale sanitario e delle RSA, a favore dello stesso permane l'obbligo vaccinale fino a tutto il 31 dicembre 2022.

Si aggiunge, anche, che fino al 30 giugno 2022 le imprese potranno continuare a fare ricorso allo smart working semplificato, sempreché la mansione espletata dal lavoratore sia compatibile con il lavoro agile.

✓ *Nuove modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da SARSCoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo – art. 9:*

Per quanto riguarda i casi di positività all'infezione da SARS-CoV2, nel sistema educativo, scolastico e formativo, si allega, alla presente, la [nota](#) n. 620 del 28 marzo 2022 del Ministero dell'Istruzione.

Sull'argomento, ad ogni modo, questo Studio resta a completa disposizione per quant'altro dovesse necessitare a tal riguardo.

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

*Maria Cafasso*